



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 9/2021
del 28/10/2021



PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 270/24 novembre 2016 AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 - COMMA 2 — DEL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI.

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

**PICCOLA MANUTENZIONE IN VILLA DORIA CENTURIONE
P.ZZA BONAVINO – GENOVA PEGLI**

Nella sede degli uffici municipali situati in Genova Piazza Gaggero, 2 -Genova Voltri, in esecuzione della determinazione numero 63 del 22/10/2021 che ha approvato il Patto Ordinario per la piccola manutenzione in Villa Doria Centurione – P.zza Bonavino – Genova Pegli.

TRA

COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO VII – PONENTE

Con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dall' Ingegnere Roberto Innocentini, nella sua qualità di Dirigente del Municipio 7 Ponente in virtù del decreto sindacale numero n.75 del 30/04/2021 ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominato " Municipio 7 Ponente";

E

COMITATO PEGLI BENE COMUNE

Il sottoscritto **COMITATO PEGLI BENE COMUNE**, rappresentato dalla Sig.ra **COMITATO PEGLI BENE COMUNE** residente in Genova, di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO

che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio Comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");

che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto, evidenziando che il contenuto debba essere adeguato al grado di



COMUNE DI GENOVA

complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;

che il Comune di Genova ha individuato, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente Patto di Collaborazione, il Dirigente Ingegnere Roberto Innocentini in qualità di Direttore del Municipio VII Ponente, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n. 75 del 30/04/2021;

che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

che nella seduta di Giunta Municipale del 05/03/2020 con l'argomento n. 92, Decisione 29/2020, è stato approvato il Patto di Collaborazione Ordinario;

CONSIDERATO CHE

è interesse del Municipio affidare la gestione e la manutenzione, la rigenerazione di aree verdi spazi pubblici sul territorio a cittadini singoli o costituiti attraverso formazioni sociali anche informali con l'obiettivo di garantire ai cittadini una concreta partecipazione alla vita della comunità in un costante e reciproco rapporto di collaborazione e senso di responsabilità;

gli interventi di cura e rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono essere anche di modesta entità e avere carattere di occasionalità e riguardare interventi di pulizia e cura di spazi urbani e verdi pubblici, volti a migliorare e riqualificare gli spazi pubblici attraverso piccole attività manutentive, di pulizia, riparative, di allestimento e di risistemazione;

è pervenuta una proposta per un patto di collaborazione ordinario da parte del Proponente, presa in carico dal Municipio VII - Ponente con prot. 53351 del 11/02/2020, per piccola manutenzione in Villa Doria Centurione - P.zza Bonavino - Ge-Pegli;

in data 06/02/2020 è stato eseguito un preliminare sopralluogo con il Proponente e il delegato dell' Area Tecnica del Municipio Ponente allo scopo di concordare le attività idonee da attuare tramite un Patto di Collaborazione Ordinario;

il Municipio, verificato il rispetto del Regolamento di cui in premessa e la fattibilità tecnica della proposta, ha formulato una proposta di Patto trasmessa al Proponente per il suo riscontro ed eventuali osservazioni ed alla quale è stato risposto positivamente con email del 20/10/2020;

Vista la relazione tecnica di fattibilità elaborata dall'Ufficio Tecnico del Municipio VII - Ponente, Prot. 70877 del 25/02/2020;

Con mail del 29/04/2021 (agli atti) l'Associazione Pegli Bene Comune comunicava la sospensione del Patto di Collaborazione, a causa della pandemia; con mail del 20/10/2021 comunicava (superata l'emergenza), di procedere alla stesura del Patto di Collaborazione;



COMUNE DI GENOVA

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art.7 del regolamento medesimo. L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: **Piccola manutenzione in Villa Doria Centurione – P.zza Bonavino Ge-Pegli;**

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità. In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono volte alla manutenzione e alla riqualificazione del territorio. L'espletamento di quanto indicato all'art.1 è volto al soddisfacimento di un pubblico interesse ed ha una rilevante utilità pubblica. L'area interessata dalla richiesta è l'interno del Parco Doria Centurione la cui estensione di circa 115.000 metri quadri e la cui realizzazione risale al 1548, nella parte più a monte si trova un laghetto artificiale con al centro un isolotto di forma ellittica. L'area risulta invasa in diversi punti da mucchi di fogliame sia nelle aiuole che nei camminamenti, le panchine presenti necessiterebbero di manutenzione, le bordature delle aiuole ne richiederebbero il rifacimento in alcuni punti, nelle aiuole sono presenti cespugli che necessiterebbero di adeguate potature. Sono stati proposti interventi manutentivi di sostituzione e ripristino panchine, pitturazione ringhiere e cancellate, pulizia delle aree da fogliame e ramaglie, piccoli interventi di potatura che dovranno essere concordati con Aster e sotto super visione di Aster stessa, al fine di ottenere maggiore decoro dell'Area. Per gli interventi di manutenzione proposti, anche Aster è stata coinvolta in sopralluogo antecedentemente la presentazione della domanda di Patto di Collaborazione e, a seguito contatti, Aster ha espresso via mail "nulla osta a condizione che tutti gli interventi siano preventivamente concordati con Aster".

ART. 3- MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Il Municipio VII Ponente ed il Proponente si impegnano ad operare:

in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.



COMUNE DI GENOVA

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla Civica Amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto, nel rispetto dei principi del Regolamento dei Beni Comuni e delle norme contenute nel vigente Regolamento Comunale del Verde.

Pertanto:

il Municipio VII Ponente si impegna a:

consegnare i locali istituzionali all'interno della Villa ,gratuitamente, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al Comitato Pegli Bene Comune che dovrà provvedere a curarne la pulizia e la manutenzione ordinaria;

l'assegnazione gratuita al Comitato Pegli Bene Comune dei locali istituzionali, come individuati sulla planimetria allegata (all.1), deve intendersi per il periodo che decorre dalla data della stipula al 31 dicembre 2023;

valutare anche su segnalazione del Proponente la necessità di interventi straordinari di manutenzione e cura, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Municipio;

svolgere funzione di raccordo tra il Proponente e i titolari degli interventi manutentivi per ottimizzare il mantenimento del decoro e della sicurezza dell'area;

Il Proponente si impegna a:

garantire la fruibilità dei locali assegnati al Municipio Ponente ogni qualvolta lo stesso ne faccia richiesta e si impegna altresì a concedere gli spazi ad altre associazioni del territorio che rivolgano esplicita richiesta per lo svolgimento di funzioni connesse all'attività associativa svolta, previa comunicazione al Municipio VII Ponente;

effettuare interventi di manutenzione costanti e duraturi nel tempo;

segnalare eventuali atti vandalici o situazioni di pericolo potenziale derivanti da impianti arborei, impianti tecnici, arredi e strutture, all'Ufficio Segnalazioni del Municipio VII Ponente;

tel. 0105578842 (municipio7segnalazioni@comune.genova.it);

comunicare i nominativi delle persone impegnate nell'esecuzione degli interventi , la data e le fasce orarie di impiego al Municipio VII Ponente (Responsabile Area Tecnica – Ufficio Volontariato municipio7volontariato@comune.genova.it tel. 0105578880). Le prestazioni svolte dal proponente dovranno essere tutte preventivamente concordate con l'Area Tecnica del Municipio VII Ponente;

Il Proponente si impegna inoltre ad operare a norma del Regolamento del Verde del Comune di Genova (DGC 85/2010 e DCC 18/2012), di cui dichiara la conoscenza.

Le attività di manutenzione di pulizia e manutenzione dell'area svolte dal Proponente si intendono integrative e non sostitutive dell'attività dei titolari della manutenzione.

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA



COMUNE DI GENOVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti: l'area interessata dalla richiesta è l'interno del Parco Doria Centurione la cui estensione di circa 115.000 metri quadri e la cui realizzazione risale al 1548, conserva importanti elementi di valore storico, culturale e vegetazionale che sono di importanza fondamentale per rispondere alle principali finalità di fruizione e di aggregazione in un contesto di alta frequentazione.

ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio VII Ponente ed il Proponente concordano sull'opportunità di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione definiti da costante relazione tra il proponente e il Responsabile dell'Area Tecnica del Municipio VII Ponente o suo delegato.

ART. 6 – RESPONSABILITA'

Il Proponente, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, garantendo il rispetto di quanto in esso concordato.

Il Proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art 2, si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n.81, e successive modifiche, facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione. Nel caso di utilizzo di attrezzature elettromeccaniche, il proponente si assume l'obbligo che le stesse siano a norma, e l'obbligo di attenersi alle procedure presenti nella scheda di sicurezza dell'attrezzo utilizzato.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione il Comune di Genova garantisce le seguenti coperture assicurative:

Polizza di Responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'attività

Polizza Infortuni per infortuni subiti durante l'attività, e che pone come limite di garanzia un'età non superiore a 80 anni.

Nel caso in cui il Proponente superasse gli 80 anni, si effettuerà contestualmente alla firma del presente Patto di Collaborazione, una dichiarazione di liberatoria di responsabilità nei confronti della Civica Amministrazione da parte del Proponente stesso.

La copertura assicurativa non è operante per coloro che siano ritenuti direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza, colpa grave o dolo.

Per quanto concerne la copertura contro gli infortuni il Proponente deve trasmettere al Municipio:

I 'elenco nominativo delle persone (nome, cognome, data di nascita, numero del documento di identità — Carta di identità / Patente etc., data scadenza del documento di identità);

dati del referente dei volontari, se diverso da quello del richiedente della proposta del patto di collaborazione; prima dell'inizio dell'attività e con indicazione della durata degli stessi.



COMUNE DI GENOVA

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna ad effettuare un sopralluogo finale, ed eventuali incontri/sopralluoghi intermedi, insieme al rappresentante del Municipio al fine di verificare le attività svolte per raccogliere eventuali istanze e osservazioni.

Il Proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla Piattaforma del Comune di Genova dedicata all'Amministrazione Condivisa. (Pubblicazione nell'apposito portale)

ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso: la fornitura di materiale, all'avvio dell'attività e la fornitura di materiale di consumo, sulla base delle valutazioni effettuate dall'Area Tecnica del Municipio e compatibilmente con le risorse disponibili; l'esenzione del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico come da Regolamento Beni Comuni art. 10.

ART. 10 — CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 11 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente Patto di Collaborazione ha validità a partire dalla stipula, per anni due dalla firma del Patto di Collaborazione.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Municipio VII-Ponente si riserva di interrompere il presente Patto di Collaborazione in caso di inosservanza dei termini, o inadempienze tecnico - operative rilevate, con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

Il Municipio VII Ponente, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto.

ART. 12 - DISPOSIZIONI SUGLI IMPATTI DELLA COLLABORAZIONE

L'obiettivo della collaborazione consiste nel riuscire a fornire interventi di cura assidua e manutenzione del verde assicurando una migliore fruibilità e godibilità di tali spazi, per rispondere alle principali finalità di fruizione e di aggregazione in un contesto di alta frequentazione.

ART. 13 BIS — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19

Il sottoscritto volontario firmatario dichiara di essere a conoscenza e si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di contenimento del contagio da COVID-19 e quelle che potranno essere successivamente emanate nella durata del patto di collaborazione e di portarle a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività.

ART. 13 - NORMA FINALE



COMUNE DI GENOVA

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 28/10/2021

Per il Comune di Genova

Dott. Roberto Innocentini

IL DIRETTORE del MUNICIPIO VI PONENTE

Ing. Roberto Innocentini



[Handwritten signature]

Per il Proponente

Laura Michellini

[Handwritten signature]

ES. MUNICIPIO 90